

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 911 DEL 26/05/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE CON ENTE DI FORMAZIONE "CENTRO STUDI FD" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI IN AREA SANITARIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 976/22

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Istituto “Centro Studi FD”, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Lombardia (I.D. n. 231821), con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari al fine di consentire a studenti iscritti ai Corsi di Formazione in ambito sanitario la frequenza presso unità operative/servizi di questa Azienda ULSS.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall’art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite Convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato che è interesse di questa Azienda collaborare con Enti di Formazione per la formazione di figure professionali in particolare di ambito sanitario, si propone la stipula della Convenzione in parola il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari per gli studenti iscritti ai Corsi di formazione in ambito sanitario con l’Ente di Formazione “Centro Studi FD”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda ULSS;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE IN AMBITO SANITARIO

TRA

Centro Studi FD di seguito denominata “soggetto promotore”, con sede legale in VIA Paganini, 18 – cap 20131 città Milano C.F. e P. IVA 06533930969 rappresentata nella persona del Direttore Dott. Francesco Falchi, nato a Tortoli il 19/04/1947;

E

Azienda Ulss 8 “Berica”, di seguito denominata “soggetto ospitante”, con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1: Definizione del tirocinio.

Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi preposte, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti”, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

Articolo 2: Progetto formativo individuale.

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Il Progetto Formativo Individuale contiene:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor didattico ed il nominativo del tutor aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e RCT;

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Articolo 3: Le funzioni di tutoraggio.

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

Il tutor aziendale è designato dall'Azienda, svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4: Diritti ed obblighi del tirocinante.

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale (www.aulss8.veneto.it).

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Le parti concordano che il tirocinante:

- Durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- Deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- Deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.

Le parti concordano altresì che:

Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;

Non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Articolo 5: Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato:

- Presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte del Soggetto Promotore;

- Presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte del Soggetto Promotore.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Articolo 6: Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

L'Ente Promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

- Formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
- Formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
- Sorveglianza sanitaria: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
- Gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" sono a carico del Soggetto Ospitante.

Articolo 7: Privacy

Nell'esecuzione del presente accordo i tirocinanti potranno venire a conoscenza di dati individuali che dovranno essere gestiti e custoditi in piena applicazione del Regolamento UE 2016/679, e del D. Lgs. 196/2003 e sue s.m.i.

Qualsiasi trattamento dei dati, da effettuarsi esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione, dovrà attenersi e conformarsi a quanto disposto dalla sopra richiamata normativa per quanto concerne le misure minime di sicurezza.

Articolo 8: Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dall'ultima data di sottoscrizione.

Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60gg. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata previa richiesta scritta del Soggetto Promotore e previa disponibilità del Soggetto Ospitante.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- a) Nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) Qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i *a mezzo scritto* e avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione.

Articolo 9: Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Vicenza.

Articolo 10: Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi della legge 21 maggio 2021 art. 10 bis.

Art. 11: Sottoscrizione

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12: Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per Centro Studi FD

Il Direttore

Dott. Francesco Falchi

Per L'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina